

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLA CONFORMITA' DEL PIANO DELL'ARENILE DEL COMUNE DI COMACCHIO ALLE DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI L'UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO DI CUI ALL'ART. 2 CO. 2 DELLA L.R. 31 MAGGIO 2002, N. 9.

Visti:

- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative;
- la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 di approvazione delle Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo di cui all'art. 2 comma 2 della suddetta legge ed in particolare i punti 6.1.3, 6.1.4 e 6.1.5 del Capo VI;
- la Determina del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo n. 594 del 24 gennaio 2007 di nomina della Commissione come modificata con atto del 13.8.09 n. 7899;
- Il Piano dell'Arenile approvato con Delibera di giunta comunale n. 132 del 28/11/2014 con cui è stato adottato il nuovo Piano dell'Arenile 2014 (e successiva Delibera di giunta comunale n. 140 del 19/12/2014) in conformità al PRG, al recepimento delle prescrizioni contenute nel verbale della Commissione Regionale di cui alla D.C.R. 468/2003 del 02/10/2014 che si era espressa sulla versione approvata con Delibera di giunta comunale n° 47 del 29/01/2014 e alla Sentenza del T.A.R. del 30/10/2014 n. 01021/2014 REG.PROV.COLL. N. 00193/2012 ;
- la nota del Comune di Comacchio Prot. 57491 del 2.11.2015 in atti in pari data con PG 805526 con cui vengono trasmesse le controdeduzioni al Piano dell'arenile poi integrata con nota del 6.11.2015 prot. 58563 in atti il 11.11.2015 con PG 821606;
- la nota del Comune di Comacchio Prot. 66511 del 22.12.2015 in atti in pari data con PG 884269 con cui viene trasmessa la scheda di conformità di cui alla DCR 468/03;
- la convocazione della Commissione di cui alla DCR n. 468/2003 con PEC del 12 Gennaio 2016 P.G. 8912;

Il giorno 18 gennaio 2016 alle ore 10.30 presso la Regione Emilia-Romagna – Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche sala riunioni 17° piano di V.le Aldo Moro 38 torre, si è riunita la Commissione in premessa indicata per la valutazione in ordine alla conformità alle suddette Direttive del Piano dell'Arenile presentato dal Comune di Comacchio.

Sono presenti, come da foglio presenze agli atti della Commissione:

- **Regione Emilia-Romagna Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche** – Componente Resp. Segreteria Commissione– Luciano Giuffrida
- **Regione Emilia-Romagna Servizio Difesa del Suolo e Bonifica** - Componente - Carlo Albertazzi
- **Regione Emilia-Romagna Servizio Parchi e Risorse Forestali**- Componente – Francesco Besio e Paolo Bubani
- Comune di Comacchio – Fedozzi Claudio
- Comune di Comacchio – Guidi Giuseppe

Si dà atto che risultano assenti, seppur regolarmente convocati, i componenti di:

- Provincia di Ferrara che tuttavia ha inviato nota in atti della Commissione con PEC del 15 gennaio 2016 PG 18140 in cui esprime parere alle condizioni riportate nel dettaglio del verbale;

La riunione inizia alla ore 11.00 visto il regolare insediamento della Commissione con la presenza di n.3 componenti ed un parere scritto di un componente e la presenza del Comune quale relatore.

La Commissione prende atto che il Comune ha provveduto, con gli atti richiamati in premessa, all'adozione del Piano dell'Arenile che viene presentato, in questa sede, per la conformità di competenza in adempimento di quanto previsto dalla Delibera di Consiglio Regionale n° 468/03;

Il Dott. Giuffrida relaziona sui lavori della Commissione:

- la Segreteria di Commissione dallo stesso rappresentata prevista dalla Determina dirigenziale del 13.8.09 n. 7899 ha sospeso i termini per l'esame di conformità con le note sopra richiamate con cui sono state altresì richieste le seguenti integrazioni documentali:

1. copia delle osservazioni che il Comune ha ricevuto o riceverà dai privati in merito al Piano di cui all'oggetto specificando quali osservazioni il Comune intende accogliere;
2. che La documentazione tecnica e la scheda di conformità di cui alla DCR 468/2003 siano integrate nelle copie già trasmesse (in NTA ed in planimetria) dalle variazioni derivanti dalle osservazioni accolte con specifici richiami alle tavole di riferimento

- Il Comune con le note richiamate in premessa ha trasmesso agli atti della Commissione la documentazione richiesta emendata dalle osservazioni dei privati;

- Oggi ai sensi del punto 6.1.3 della D.C.R. 468/03 è stata convocata la Commissione per esprimere il parere di conformità sulla documentazione trasmessa in atti della Commissione ed agli atti di tutti i componenti in formato CD e:

- preso atto dell'avvenuta pubblicazione del Piano il 17 dicembre 2014 sul Albo pretorio del Comune del Piano oggetto dell'esame odierno;

- preso atto che la Provincia di Ferrara assente ha inviato PEC con PEC del 15 gennaio 2016 PG 18140 in cui esprime parere alle condizioni riportate nel dettaglio del verbale;

ai fini dell'istruttoria odierna della Commissione si acquisiscono i sotto riportati pareri dei componenti presenti:

Per quanto attiene gli interessi di competenza del servizio Difesa della Costa:

L'Ing. Carlo Albertazzi esprime parere favorevole alle condizioni di seguito riportate:

“si raccomanda di andare verso un innalzamento dei manufatti (MFP e MFT) a servizio delle attività balneari e non, favorendo anche l'utilizzo della tipologia a palafitta per mitigare il rischio derivante dall'alluvione della spiaggia da parte del mare in applicazione della direttiva alluvioni europea recepita dallo stato italiano con D.lgs 49/2012 , per la quale la regione ha messo a punto mappe di valutazione di pericolosità e rischio da alluvione marina, ed il conseguente piano di gestione del rischio alluvione (PGRA) tale tendenza va nella direzione di limitare il rischio di impresa cui sono soggetti gli operatori sulla spiaggia e nella zona costiera. Il Piano di gestione del rischio da alluvioni è diventato documento ufficiale con la presa d'atto degli elaborati (mappe di pericolosità, rischio e misure di mitigazione ecc.) da parte della Regione Emilia Romagna con D.G. n. 2050/2015 e successiva adozione da parte dell'autorità nazionale del Po integrata da quelle interregionali avvenuta il 17 dicembre 2015 in Roma”

Per quanto attiene gli interessi di competenza del servizio Parchi e Risorse Forestali:

Il Dott. Enzo Valbonesi esprime parere favorevole alle condizioni di seguito riportate:

Art. 13 comma 3 delle NTA da integrare con: *“ nelle dune è fatto divieto di accesso anche ai mezzi di gestione della spiaggia”*

Per quanto attiene gli interessi di competenza della Provincia di Ferrara:

la Provincia di Ferrara assente ha inviato PEC con PEC del 15 gennaio 2016 PG 18140 in cui esprime parere alle condizioni riportate:

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna - Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche - , acquisita al PG n. 958 del 12/1/2016, con la quale viene convocata per il 18/01/2016 la Commissione per la valutazione in ordine alla conformità del Piano dell'Arenile di Comacchio alla D.C.R. 468/03 (art. 2, co. 2, LR 9/2008 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

il Comune di Comacchio, con delibera G.C. n. 223 del 22/11/2011, ha adottato il Piano dell'Arenile (L.R. 9/2002 -DCR n. 468/2003), quale Piano particolareggiato attuativo del PRG;

con ricorso numero di registro generale 193 del 2012, é stato richiesto l'annullamento dei seguenti atti relativi al suddetto piano:

a) della sospensione disposta in data 12 dicembre 2011 della Conferenza di Servizi indetta su richiesta della ricorrente per l'esame della pratica SUAP n. 40/2008-P.E. n. 82/2008 dalla stessa presentata;

b) del parere espresso, in pari data e nell'ambito della medesima Conferenza di Servizi-Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Comacchio in merito alla predetta pratica SUAP n. 40/2008;

c) della deliberazione della Giunta Comunale di Comacchio n. 233 del 22 novembre 2011;

d) di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente e/o comunque connesso tra cui - ove occorrer possa- del parere dell'Azienda USL di Ferrara del 30.02.2011 prot. Gen.7235/2011;

e) della deliberazione della Giunta Comunale di Comacchio n. 47 del 29 gennaio 2014 pubblicata all'Albo Pretorio del predetto Comune fino al 15.02.2014 nella parte in cui è stata respinta l'Osservazione n. 6 presentata dalla Federazione Esercenti Attività Commerciali e Turistiche di Ferrara;

la Provincia di Ferrara, nell'ambito della Commissione regionale di cui al p.to 6.1.3. della D.C.R n. 468/2003, si era espressa sul piano adottato dal Comune, per quanto di competenza, con D.G.P. n. 247 del 26.9.2014;

che il T.A.R. per la Emilia Romagna (Sezione Prima), con sentenza depositata il 30 ottobre p.v. n. 01021/2014 REG.PROV.COLL. N. 00193/2012 REG.RIC., si è definitivamente pronunciato annullando i provvedimenti impugnati con il ricorso con questa motivazione: "...il ricorso è fondato con riferimento al vizio di incompetenza ritualmente dedotto in quanto il piano dell'arenile avrebbe dovuto essere adottato ed approvato dal Consiglio Comunale e non, come avvenuto nel caso in esame, dalla Giunta Comunale";

che il T.A.R. con la sentenza sopra citata ha rilevato un vizio di legittimità (cd. "Incompetenza relativa") ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/1990) delle deliberazioni adottate della Giunta Comunale n. 223 del 22/11/2011 e n. 47 del 29/01/2014, trattandosi, a detta dello stesso tribunale, di atti di competenza del Consiglio Comunale e non della Giunta;

il Comune di Comacchio, pur non condividendo la sentenza e riservandosi di ricorrere in appello, ritenendo che "le aree disciplinate dal piano dell'arenile, particolarmente sensibili sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista imprenditoriale non possono restare prive di disciplina pianificatoria, a tutela del superiore interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio e al rispetto dei vincoli e delle direttive destinati a regolamentare sia l'assetto ambientale che l'esercizio delle attività turistiche e imprenditoriali, nelle zone in questione" ha provveduto a ri-adottare il medesimo Piano con DCC 132 del 28.11.2014;

VISTI:

gli elaborati del Piano dell'Arenile adottato, da ultimo, con DCC 132/2014;

gli esiti della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Comacchio il 24/2/2015, di cui al verbale acquisito al PG n. 70365 del 23/10/2015;

la nota del Comune di Comacchio, acquisita al PG n. 72711 del 2/11/2015, con la quale venivano trasmesse le controdeduzioni alle osservazioni e gli elaborati di piano conseguentemente modificati;

CONSIDERATO che:

il Piano adottato con DCC 132/2014, così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni, non presenta modifiche sostanziali rispetto allo strumento già valutato da questa Provincia con DGP n. 247/2014;

nell'ambito della DGP 247/2014 cit., era stato reso:

- il parere ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 (valutazione in merito alla compatibilità con il rischio sismico) PG. n. 45225/2014, formulato dalla struttura preposta della Provincia (All.to B alla DGP 247/2014);
- il parere ai sensi dell'art. 12 DLgs 152/2006 (valutazione di assoggettabilità a VAS), atto n. 4244/2014, formulato dalla struttura preposta della Provincia (All.to C alla DGP 247/2014);

a seguito della presentazione da parte del Comune della versione controdedotta dello strumento adottato con DCC 132/2014, gli esiti della valutazione di assoggettabilità a VAS di cui m all'atto n. 4244/2014 sopra cit., sono stati confermati dalla Responsabile della struttura provinciale preposta con nota PG 86150/2015.

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

In ordine alla coerenza con l'assetto territoriale e con la pianificazione provinciale, si esprime parere favorevole sul Piano dell'Arenile adottato con DCC 132/2014, così come modificato a seguito della controdeduzione alle osservazioni.

Per la valutazione ambientale del piano ai sensi di 12 DLgs 152/2006 (valutazione di assoggettabilità a VAS), si rimanda integralmente alla nota PG n. 86150/2014 (all.ta alla presente), con la quale la struttura provinciale preposta conferma la non assoggettabilità a VAS del Piano secondo gli esiti dell'atto n. 4244/2014 (già trasmesso a Codesto Servizio in data 17/10/2014 con Ns nota PG n. 72299).

Per la valutazione di compatibilità del piano con il rischio sismico, ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008, si rimanda integralmente ai contenuti del parere PG n. 45225/2014 (già trasmesso a Codesto Servizio in data 17/10/2014 con Ns nota PG n. 72299). Nell'impossibilità di partecipare, quale rappresentante delegato della Provincia, si trasmette il presente parere affinché venga acquisito agli atti della Commissione regionale.

Il presente verbale è integrato dalla nota di conferma degli esiti della valutazione ambientale PG n. 86150/2015 del Responsabile della struttura provinciale preposta che di seguito si riporta testualmente:

“OGGETTO: L.R. 9/08. Dlgs.152/06 e smi. Piano dell'arenile del Comune di Comacchio (L.R. 9/2002 art. 3)

Richiamato l'Atto P.G. 4244 del 30.06.2015, con il quale si è ritenuto di escludere il piano in oggetto dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs 152/2006;

Considerato che nell'Atto soprarichiamato veniva richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.dovranno essere recepite le prescrizioni già evidenziate nel parere di AUSL in merito al convogliamento in pubblica fognatura o l'adozione di misure per la corretta gestione degli scarichi delle acque reflue provenienti dai manufatti, considerata la vulnerabilità degli strati superficiali e sotterranei del litorale data dalla natura granulare e a forte permeabilità dei terreni;

2.ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 c.6, si ritiene debba essere integrato, per ogni intervento, la necessità di adeguamento, per la realizzazione dell'illuminazione sia pubblica che privata, alle disposizioni della DELIBERA di GIUNTA REGIONALE n. 1688 del 18 novembre 2013, “Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”, (pubblicata sul BUR n. 355 (parte II) del 29/11/2013);

Dato atto che con nota P.G. 72711/2015 il Comune di Comacchio ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni e relativi allegati, provvedendo ad aggiornare la documentazione di piano, ed in particolare gli artt. 13 e 20 delle NTA, in recepimento di quanto prescritto nell'atto P.G. 4244 del 30.06.2014;

Con la presente si conferma l'esclusione del Piano in oggetto dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006.

Restano comunque valide le prescrizioni contenute nei pareri espressi dagli Enti ambientalmente competenti.”

Per quanto attiene gli interessi Demaniali Marittimi dal punto di vista turistico ricreativo e portuale:

Il Dott. Giuffrida esprime parere favorevole alle condizioni di seguito riportate :

- la numerazione delle aree esistenti in planimetria già concessionate ricadenti anche solo in parte su Pubblico Demanio Marittimo deve corrispondere alla numerazione inserita nel documento denominato “quadri riepilogativi delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative” ed integrata delle concessioni mancanti poiché usufruiscono di quanto disposto dalla L. 25/2010 così come modificata dalla L. 221/2012 ;
- l'ambito di piano ricadente nel Pubblico Demanio Marittimo deve riportare su tutte le planimetrie diversa colorazione nel rispetto degli usi diversi anche rispetto ad altre tipologie di demanio;
- le Concessioni demaniali marittime, ricadenti in tutte le Unità Speciali, devono essere espressamente richiamate in planimetria e di conseguenza nel relativo elenco denominato “quadri riepilogativi delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative” analogamente a quanto

già in esso riportato per gli stabilimenti balneari, poiché usufruiscono di quanto disposto dalla L. 25/2010 così come modificata dalla L. 221/2012.

In linea generale nelle NTA SI EVIDENZIA LA SEGUENTE INCONGRUENZA NORMATIVA PROPOSTA DA RICONDURRE AI TERMINI DI LEGGE:

“In caso di non corrispondenza tra gli elaborati grafici e normativi del presente Piano e quelli del PRG prevalgono questi ultimi”

cio non può valere in ambito Demaniale Marittimo dello Stato dove prevale il titolo demaniale come titolo costitutivo;

Integrare e/o sostituire nelle NTA quanto segue:

Art. 1

è da riformulare modificando l'ordinazione dei punti successivi al primo c1, così come segue :

a) il punto c6) diventa c2) e deve essere integrato dalla citazione della D.C.R. n. 468/2003 e dell'Ordinanza n. 2/2004 s.m.s. della Regione avente come oggetto: “ Disciplina delle comunicazioni, autorizzazioni e nulla osta connessi all'esecuzione di lavori sulle aree del demanio marittimo e disciplina delle aree Polifunzionali”;

b) i restanti punti vengono di conseguenza rinumerati rispettivamente da: c2 a c3, c3 a c4, c4 a c5 e c5 a c6;)

Di questo si dovrà tenere conto nei rimandi contenuti nel resto del testo, delle Norme Tecniche di Attuazione.

Nuova lettera c4 dovrà fare formale e vincolante riferimento a quanto disposto dal punto c2. Per cui le modifiche urbanistico-edilizie dei manufatti/allestimenti edilizi per essere vincolanti devono essere state adottate in presenza di opportuno titolo rilasciato, ai sensi del vigente Codice della Navigazione e/o del suo Regolamento attuativo dai competenti uffici territoriali;

Art. 8 Zone A – STABILIMENTI BALNEARI E ARENILE ATTREZZATO (integrato titolo precedente)

aggiungere dicitura “Spiaggia regolarmente assoggettata a titolo di concessione demaniale ad uso turistico ricreativo” e “Spiaggia private” se ricadenti o meno nel PDM;

Lettera c9) è presente un errore di posizionamento della frase di modifica prevista dal Verbale della commissione del 02/10/2014 che rende di difficile interpretazione il contenuto;

Lettera c10) è presente un errore di posizionamento della frase di modifica prevista dal Verbale della commissione del 02/10/2014 che rende lessicalmente scorretto e di difficile interpretazione il contenuto;

Art. 9 Zone B – ARENILE NATURALE aggiungere dicitura “Spiaggia Libera” e/o “Spiaggia private” e/o “concessionate” se ricadenti o meno nel PDM.

lettera C7) Nuovo paragrafo

da integrare con espliciti riferimenti a quanto previsto al nuovo punto c2 (ex c6) dell'Art. 1 – Abito di applicazione;

Art. 10 Zone C – ARENILE PER UNITA' SPECIALI

aggiungere dicitura “Spiaggia regolarmente assoggettata a titolo di concessione demaniale ad uso turistico ricreativo” e/o “Spiaggia regolarmente assoggettata a titolo demaniale per usi diversi” se ricadente all'interno del PDM e/o “Spiaggia private” se fuori dal PDM.

Art. 11 Zone D – ARENILE LIBERO

aggiungere dicitura “Spiaggia Libera” e/o “Spiaggia private” se ricadenti o meno nel PDM.

Art. 12 Zone E – AREE DI FRANGIA A SUPPORTO DELL'ARENILE

aggiungere dicitura “Spiaggia regolarmente assoggettata a titolo di concessione demaniale ad uso turistico ricreativo.” e/o “Spiaggia regolarmente assoggettata a titolo demaniale per usi diversi” se ricadente all'interno del PDM e/o “Spiaggia private” se fuori dal PDM.

Lettera c2)

Inserire formale riferimento all'art. 1 nuova lettera c2), se le aree sono ricadenti nel PDM. Nell'ultimo paragrafo inserire precisazione in merito alla transitabilità degli stradelli esistenti per cui se essi sono stati riconosciuti con apposito titolo demaniale marittimo, (art. 34 e/o art. 36) così come previsto all'art. 1 lettera c2), possono essere a tutti gli effetti “carrabili”, viceversa devono essere dichiarati, in particolar modo sulle tavole tematiche allegate al presente PDA, transitabili solo come “pedonali”, solo gli altri aspetti possono essere correttamente gestiti con apposita Ordinanza Stagionale emessa dal Comune di Comacchio.

Il Comune preso atto concorda con quanto richiesto e concorda nell'accettare le proposte di adeguamento .

Al termine dei lavori la Commissione, all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole di conformità al Piano dell'Arenile del Comune di Comacchio sopra citato alle Direttive della DCR 468/03 a condizione che siano formalmente recepite con atto dell'Amministrazione Comunale (Delibera di Giunta o di Consiglio Comunale) in NTA e nella documentazione tecnica , previo le opportune modifiche del caso, le richiamate prescrizioni sopra esposte .

La riunione viene chiusa alle ore 13.45